
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio: il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ha carattere perentorio?

Anche nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, per il quale la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, si limita a richiamare la disciplina dei procedimenti camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo termine, avente invece carattere perentorio, mentre la costituzione dell'appellato ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 c.p.c.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.10.2014, n. 21111

...omissis...

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 154, 291, 348 e 352 c.p.c., e della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8.

Premesso che, a seguito della richiesta di fissazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso, la Corte d'Appello non aveva sollevato alcun rilievo in ordine al certificato medico prodotto, ma si era limitata ad invitarlo a dedurre in ordine alle conseguenze processuali della mancata notifica, osserva che la decisione, inaspettatamente pronunciata dopo che la Corte si era riservata di valutare l'istanza di rimessione in termini formulata da esso ricorrente, gli ha impedito di produrre ulteriore documentazione, con la conseguente violazione dell'art. 352 cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento d'appello in materia di divorzio.

1.1. Il ricorso merita accoglimento.

A fondamento della decisione, la Corte di merito ha richiamato il principio, enunciato da alcune pronunce di legittimità in riferimento ai procedimenti d'impugnazione che si svolgono con il rito camerale, come quello previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 15, secondo cui l'inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità dell'impugnazione, nonostante l'avvenuto deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, dovendosi escludere, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio di ragionevole durata del processo, la possibilità di assegnare all'appellante, previo rinvio dell'udienza fissata, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell'art. 251 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, 11 luglio 2013, n. 17202; 15 dicembre 2011, n. 27086; 17 maggio 2010, n. 11992).

Alle predette pronunce se ne contrappongono altre, secondo cui il mancato rispetto del termine in questione non ha alcun effetto preclusivo, trattandosi di un termine la cui fissazione risponde esclusivamente alla finalità di consentire l'instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, indipendentemente dalla mancata presentazione di un'istanza preventiva di proroga, l'inutile decorso dello stesso comporta soltanto la necessità della fissazione di un nuovo termine, ove la controparte non si sia costituita, mentre la costituzione di quest'ultima comporta la sanatoria del vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass., Sez. 1, 8 novembre 2013, n. 25211; 18 giugno 2007, n. 14057; 29 marzo 2007, n. 7790).

Quest'ultimo orientamento ha recentemente trovato l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, le quali, in riferimento al procedimento camerale previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, (nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, art. 55, comma 1, lett. c), che richiamava l'art. 737 c.p.c. e ss.) per l'equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata del processo, hanno affermato che il principio del giusto processo, sancito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dello Uomo e delle Libertà Fondamentali e recepito nel nostro ordinamento con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l'art. 111 Cost., non si risolve nella sola previsione della ragionevole durata dello stesso, ma impone il rispetto di altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio. Alla stregua di tale premessa, hanno evidenziato la mancanza di una norma espressa che

attribuisca carattere perentorio al termine in questione o ne sanzioni l'inosservanza con il divieto di accesso alla giurisdizione, rilevando che, a differenza di quanto accade nel rito del lavoro, tale conseguenza non ha un contrappeso nell'obbligo di comunicare al difensore il deposito del decreto di fissazione dell'udienza: hanno pertanto affermato che, pur dovendosi riconoscere al legislatore la facoltà di condizionare il compimento di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini, anche a pena d'improcedibilità o d'inammissibilità, non è lecito ritenere che una tale sanzione possa essere ricollegata implicitamente a situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantita alla parte onerata del rispetto del termine la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso prende a decorrere (cfr. Cass., Sez. Un., 2 maggio 2014, n. 9558; 12 marzo 2014, n. 5700).

In virtù di tali considerazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve concludersi che, anche nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, per il quale la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, si limita a richiamare la disciplina dei procedimenti camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo termine, avente invece carattere perentorio, mentre la costituzione dell'appellato ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 c.p.c.

2. In applicazione del predetto principio, la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbite le censure proposte dal ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 352 c.p.c., e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo, che provvedere, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
